



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



UFFICIO ACQUISTI E GESTIONE CONTRATTI

UFFICIO AFFARI GENERALI

OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI CORPI
ILLUMINANTI DELLA SEDE AGCM

OBBLIGHI CONTRATTUALI

CIG 9321211AA5

Sommario

ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto.....	3
ARTICOLO 2 – Norme regolatrici e definizioni.....	3
ARTICOLO 3 – Importo del contratto.	3
ARTICOLO 4 – Durata e avvio dell’esecuzione.....	4
ARTICOLO 5 – Consegna dei lavori	4
ARTICOLO 6 - Contestazioni e riserve.....	5
ARTICOLO 7 - Sospensione e ultimazione dei lavori. Collaudo	5
ARTICOLO 8 – Penali.....	5
ARTICOLO 9 – Cauzione o fideiussione a titolo di garanzia definitiva.....	6
ARTICOLO 10 – Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione.....	7
ARTICOLO 11 – Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore.....	7
ARTICOLO 12 – Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti	8
ARTICOLO 13 – Danni	8
ARTICOLO 14 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	8
ARTICOLO 15 - Pagamenti	9
ARTICOLO 16 – Risoluzione del contratto	10
ARTICOLO 17 – Recesso.....	12
ARTICOLO 18 – Subappalto	12
ARTICOLO 19 – Trattamento dei dati personali	13
ARTICOLO 20 – Foro competente.....	14
ARTICOLO 21 – Oneri contrattuali e Domicilio legale	14
ARTICOLO 22 – Disposizioni finali.....	14



ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità dei lavoratori, i “lavori per la rimozione di tutte le plafoniere e relative lampade ad incandescenza/Neon presenti nell’edificio sede dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la sostituzione con nuove plafoniere e lampade a LED”, obbligandosi ad osservare, nell’esecuzione degli stessi, tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché nella documentazione di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto le eventuali risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

ARTICOLO 2 – Norme regolatrici e definizioni

L’esecuzione del presente appalto è regolata, oltre che da quanto disposto nei documenti di gara e nei relativi allegati:

- dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 con riferimento alle norme ancora in vigore;
- dal D.M. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici”, con riferimento alle norme ancora in vigore;
- dal d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia di edilizia);
- dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- dal D.M. n. 49/2018 (Linee guida sulle funzioni del direttore dei lavori);
- dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR);
- dalla legge n. 136/2010;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- dal Patto di integrità dell’AGCM.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso il Contraente rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 3 – Importo del contratto.

L’ammontare dei lavori di cui al presente contratto, come descritti nel quadro economico e nel computo metrico estimativo, è di € _____ (_____ / _____) a seguito del ribasso d’asta offerto pari al **xxx%**, comprensivi di € 7.436,54 (settemialquattrocentotrentasei/54) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Con l’importo di € (_____) comprensivo di IVA di Legge (omnicomprensivo di ogni onere e tributo), l’Appaltatore si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di



sicurezza ed incolumità dei lavoratori, i lavori appaltati come descritti in epigrafe, e si obbliga ad osservare nell’esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché nel relativo capitolato tecnico, che, firmato dalle parti, viene allegato al presente contratto formandone parte integrante e sostanziale.

Il contratto è stipulato interamente a corpo secondo le indicazioni dell’art. 3 del Codice. Per i lavori di cui al presente contratto non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice.

ARTICOLO 4 – Durata e avvio dell’esecuzione

I lavori dovranno essere eseguiti entro il termine massimo di 90 giorni naturali e consecutivi come da cronoprogramma di gara, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, che sarà stabilita da apposito verbale nel quale verranno concordate con l’Autorità giorni e orari. In ogni caso i lavori vanno ultimati entro il mese di dicembre 2022.

Il verbale di inizio lavori di cui sopra dovrà essere redatto entro 15 (quindici) giorni dalla stipula.

L'appaltatore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, deve presentare, prima dell'inizio dei lavori, il programma di esecuzione, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione.

Sono compresi tra i “giorni utili”:

- i giorni festivi e semifestivi;
- i giorni necessari per l’impianto di cantiere, per eventuali indagini tecniche e per ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici all’inizio dei lavori veri e propri.

Sono, invece, esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di consegna, di eventuali sospensioni, riprese, compimento dei lavori, nonché per condizioni meteorologiche avverse.

Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di sciopero di categoria a carattere nazionale o regionale; saranno invece considerate “giorni utili” le eventuali giornate di sospensione per scioperi a carattere aziendale.

L’Autorità si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata per motivi di urgenza.

ARTICOLO 5 – Consegna dei lavori

Il RUP, nella persona dell’ing. Sergio Cascone, che svolge anche il ruolo di Direttore dei lavori, vigila sulla corretta esecuzione delle lavorazioni. Il RUP/Direttore dei lavori, provvede alla consegna dei lavori. L’appaltatore è tenuto a presentarsi nel giorno e nel luogo indicati per ricevere la consegna dei lavori medesimi, che deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore stesso. Dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, senza giustificato motivo, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque fissata alla data della prima convocazione.



ARTICOLO 6 - Contestazioni e riserve

In caso di contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, Il RUP/Direttore dei Lavori procede, in contraddittorio con l'appaltatore, all'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del RUP/Direttore Lavori è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Le contestazioni e i relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

ARTICOLO 7 - Sospensione e ultimazione dei lavori. Collaudo

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

La sospensione dei lavori è ammessa nei soli casi e con le modalità previsti dall'art. 107 del D.lgs.16 n. 50/2016 e s.m.i..

Eventuali esigenze operative connesse alle funzioni istituzionali dell'AGCM sono considerate ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 107, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 107, comma 5 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

In esito alla comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta conclusione dei lavori, il Direttore dei lavori elabora il certificato di ultimazione dei lavori e ne rilascia copia in qualità di R.U.P. all'esecutore.

Il collaudo è effettuato con le modalità di cui all'art. 102 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 8 – Penali

In caso di mancato rispetto delle tempistiche di avvio, svolgimento e conclusione dei lavori così come specificamente descritte nella documentazione di gara, l'Aggiudicatario, oltre ad ovviare all'infrazione contestata nel termine indicato dall'Autorità, sarà tenuto al pagamento di una penale

nella misura dell’1 per mille dell’intero importo contrattuale per ciascun giorno di ritardo fino all’effettivo adeguamento.

In ogni caso, ferme le penali da ritardo sopra previste, il mancato rispetto del termine improrogabile per l’inizio dei lavori, fissato in 15 giorni dalla data della stipula, costituisce grave inadempimento ai sensi dell’art.1455 cod.civ. e comporta l’applicazione di una penale pari a euro 1.000,00. Allo stesso modo, il mancato rispetto del termine improrogabile per la conclusione dei lavori, fissato in 90 giorni dalla data del verbale di inizio attività, costituisce grave inadempimento ai sensi dell’art.1455 cod.civ. e comporta l’applicazione di una penale pari a euro 3.000,00.

Ferme le penali sopra previste, qualora l’Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, i lavori non siano eseguiti conformemente a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o inadempienze accertate saranno segnalate all’Appaltatore perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso di perdurare dell’inadempienza, sarà applicata una penale di ammontare compreso tra un minimo di euro 250,00 e un massimo di euro 10.000,00, in base alla gravità dell’inadempimento. E’ fatto sempre salvo il diritto al maggior danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

L’Autorità potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in alternativa, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo art.9.

L’ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo contrattuale l’Autorità potrà procedere alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 9 – Cauzione o fideiussione a titolo di garanzia definitiva

A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni indicate nei documenti contrattuali, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali l’Operatore economico aggiudicatario, prima dell’affidamento del contratto, dovrà produrre, entro il termine che verrà indicato in sede di comunicazione dell’aggiudicazione, il documento comprovante l’avvenuta costituzione della garanzia definitiva secondo le modalità e nelle forme di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% dell’importo massimo contrattuale, ovvero pari alla maggiore percentuale di cui al comma 1 della predetta disposizione in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, fatte salve le riduzioni nei casi previsti dalle norme vigenti.

Resta fermo l’obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui l’Autorità abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.



ARTICOLO 10 – Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione

L’appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a presentare, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa contro i danni che possono derivare alla stazione appaltante, nel corso dell’esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, sempre nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata per le opere deve prevedere un massimale pari ad € 275.886,40.

La polizza deve assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari ad € 1.000.000,00.

La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016.

Trova applicazione l’art. 119 (Doveri e responsabilità) del d.lgs. n. 209/2005 e la disciplina vigente in materia.

ARTICOLO 11 – Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore

L’appaltatore è tenuto a designare in sede di stipula del contratto un proprio Direttore tecnico quale responsabile atto a garantire la realizzazione dell’opera a regola d’arte e la conformità della stessa al progetto, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto.

Qualora, nel corso dell’esecuzione delle opere, l’appaltatore intendesse variare la persona di cui sopra dovrà darne comunicazione per iscritto alla Direzione lavori.

Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore tecnico e del personale per indisciplina, incapacità e grave negligenza.

L’Appaltatore ha l’obbligo di rispettare tutte le indicazioni, in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) che saranno impartite dal Direttore dei Lavori durante l’esecuzione dei lavori. E’ fatto obbligo all’appaltatore di adeguare l’orario di lavoro alle esigenze operative dell’AGCM.

L’appaltatore deve giustificare, con la presentazione di documenti idonei, la provenienza effettiva dei materiali, e prestarsi per sottoporli, a sue spese, a tutte quelle prove che il Direttore dei lavori reputasse opportune per accertarne la qualità e la resistenza. I materiali non possono essere impiegati se non siano stati preventivamente accettati dal Direttore dei lavori il quale ha diritto di rifiutare quelli che non riconosca adatti per la buona riuscita dei lavori stessi. I materiali rifiutati devono essere allontanati dal cantiere entro il termine stabilito dal Direttore dei lavori.

L’accettazione dei materiali non pregiudica il diritto della stazione appaltante di rifiutare, in qualunque tempo fino al collaudo, le opere eseguite con materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali.



Tutti i trasporti da effettuare sia all’interno del cantiere sia all’esterno per l’affluenza del personale dell’Appaltatore e per l’approvvigionamento dei materiali, comprese le operazioni di carico e scarico, sono a totale carico dell’Appaltatore.

Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e al conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta sono a carico dell’Appaltatore.

ARTICOLO 12 – Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti

L’Affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’operatore economico fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 13 – Danni

Qualora nella esecuzione dei lavori vengano arrecati sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dei lavori/Responsabile del procedimento compila apposita relazione da acquisire agli atti del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell’appalto.

L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti.

ARTICOLO 14 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità delle prestazioni richieste, l’impresa appaltatrice sarà obbligata ad eseguire le stesse alle medesime condizioni, prezzi e patti previsti nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Oltre questo limite l’impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



UFFICIO ACQUISTI E GESTIONE CONTRATTI

UFFICIO AFFARI GENERALI

OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI CORPI
ILLUMINANTI DELLA SEDE AGCM

Nessuna variazione o modifica potrà essere introdotta dall'appaltatore senza la preventiva approvazione dell'Autorità.

ARTICOLO 15 - Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura, previa verifica di conformità dell'esecuzione della prestazione (attestata dalla documentazione contabile redatta dal Direttore dei Lavori/RUP) e di regolarità contributiva del Fornitore mediante bonifico bancario da disporre sul conto corrente dedicato risultante da apposita comunicazione, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 comma 7 della l. 136/10 s.m.i., da indicare nella fattura medesima.

Il pagamento del corrispettivo avverrà nei seguenti termini:

- 30% dell'importo da corrispondersi all'avvio del contratto (a titolo di anticipazione contrattuale), farà fede a tal fine la data del verbale di avvio del lavoro;

- 70% al collaudo dei lavori.

Ciascuna fattura recante la dicitura: *"Sostituzione corpi illuminanti – UAGEC1454"*, da emettere in formato elettronico, dovrà indicare il **CIG 9321211AA5** ed essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma SDI; a tal fine, si comunica che il codice CUU è: **UFF1VB** e che l'Autorità opera in regime di SPLIT PAYMENT. Del giorno del ricevimento della fattura fa fede la segnatura apposta sulla stessa dall'Ufficio Protocollo dell'Autorità.

Il termine per il pagamento è sospeso allorché l'AGCM comunichi (a mezzo PEC o e-mail) la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e riprende a decorrere dal momento in cui la stessa AGCM riceverà il documento rettificato o la nota di credito corrispondente. La fattura potrà essere rifiutata sulla base delle motivazioni previste dalla vigente disciplina di riferimento.

Nel caso in cui dal DURC emergano inadempienze a carico dell'Appaltatore, troverà applicazione l'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. 50/2016 s.m.i.

Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto dell'Operatore economico aggiudicatario al risarcimento nei termini di legge, non costituisce alcun titolo per l'interruzione della fornitura.

Ai pagamenti in acconto viene applicata la trattenuta dello 0,50%, che sarà rimborsata con la rata di saldo.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi, secondo le modalità di cui art. 113 bis del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, a valere anche sugli eventuali pagamenti successivi, se l'esecuzione dei lavori non precede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla verifica del DURC di congruità della manodopera di cui al D.M. n. 143 del 25 giugno 2021.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.



ARTICOLO 16 – Risoluzione del contratto

Fermi restando i casi di risoluzione espressamente previsti nella documentazione di gara, e salvo quanto disposto dall'articolo "Penali", l'Autorità si riserva, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1456 C.C., la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, previa comunicazione da inviare a mezzo PEC, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento dei lavori oggetto del contratto non corrispondano alle condizioni stabilite nelle premesse, le prestazioni siano erogate in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere, nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

La mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione dei lavori, salva comunque l'applicazione delle penali previste al precedente art.8, saranno considerate grave inadempimento e costituiranno, se reiterate, motivo di risoluzione del contratto.

Automatica risoluzione interverrà in caso di violazione dell'art. 19 (Trattamento dei dati personali) e nel caso in cui l'Operatore economico aggiudicatario (o una delle Imprese partecipanti ad un R.T.I. o Consorzio) perda uno dei requisiti richiesti per l'ammissione alla presente gara.

In caso di risoluzione del contratto l'Autorità si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicare i lavori oggetto della presente gara all'Operatore economico classificatosi al secondo posto nella graduatoria.

In caso di difetti, incompletezze o vizi gravi e ripetuti che determinino l'inosservanza di più richieste di intervento o facciano considerare i lavori stessi come non eseguiti o non rispondenti allo scopo per i quali sono stati ordinati, l'AGCM potrà procedere alla risoluzione del contratto. A tal fine si applicano le norme previste dal d.lgs. 50/2016 s.m.i.

2. Ferme le ipotesi di risoluzione contemplate nel presente documento, il contratto, potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento dell'Appaltatore di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, entro un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

3. L'AGCM ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto di diritto in applicazione dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. nelle ipotesi contemplate al comma 1 di tale disposizione, nonché a titolo meramente esemplificativo, nei seguenti casi, da considerarsi integranti grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art.1456 c.c. (clausole risolutive espresse):

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatteggi, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;



- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento;
- j) tre diffide per inadempimento e/o ritardo, comunicate ai sensi del presente articolo;
- k) perdita da parte del Prestatore dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., ovvero dei requisiti professionali per l'espletamento dell'appalto;
- l) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- m) mancata reintegrazione della cauzione di cui all'art 9 del presente Capitolato;
- n) violazione degli obblighi di riservatezza indicati nel contratto;
- o) violazione degli obblighi previsti dal Patto di integrità, allegati alla R.D.O. che costituirà parte integrante del contratto. L'AGCM è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di evitare distorsioni nelle gare di appalto, la AGCM ha introdotto l'obbligo per tutti gli operatori economici concorrenti – pena l'esclusione dalla gara – di sottoscrivere e consegnare, congiuntamente all'offerta, un Patto di Integrità il cui testo è parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. Con l'inserimento di tale Patto s'intende rafforzare le garanzie a presidio della leale concorrenza e delle pari opportunità di successo per tutti i concorrenti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario;
- p) mancato rispetto dei termini improrogabili e/o essenziali di cui all'art.4 dei presenti obblighi;
4. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
5. Nei casi contemplati dall'art. 108, comma 2, del d.lgs. 50/2016 s.m.i. trova applicazione quanto ivi disposto.
6. In relazione alle ipotesi di cui al comma 3 ed al comma 4 dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. trova applicazione quanto previsto nelle citate disposizioni normative.
7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Committente in fase esecutiva, è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della Pec, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
8. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Committente in fase esecutiva si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei

lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Committente per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

9. Per quanto non previsto dai precedenti commi trova applicazione la disciplina di cui all’art. 108 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.

10. Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorquando l’Autorità comunica per iscritto, con PEC al Fornitore di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento.

In ogni ipotesi di risoluzione contrattuale resta salvo il diritto dell’Autorità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore, fermo il maggior danno subito in conseguenza della risoluzione.

ARTICOLO 17 – Recesso.

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite, calcolato ai sensi del comma 2 del citato art. 109 del d.lgs. n. 50/2016.

In caso di sopravvenienza normative interessanti l’Autorità, che abbiano incidenza sull’esecuzione dei lavori, la stessa Autorità potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 20 giorni solari all’appaltatore.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa l’appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 c.c..

ARTICOLO 18 – Subappalto

In linea con quanto previsto nel disciplinare di gara ed in relazione quanto espressamente richiesto dall’Appaltatore all’atto dell’offerta, è ammesso il subappalto nei termini e nei limiti appresso indicati.

E’ fatto obbligo all’appaltatore che abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere del subappalto, di presentare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, la documentazione di cui all’art.105, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L’Autorità provvederà a corrispondere all’Appaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore, salvi i casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016. È fatto obbligo per l’appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza, verrà sospeso il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.

L’appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.



ARTICOLO 19 – Trattamento dei dati personali

Informativa privacy, ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma; email-PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it; Centralino: +39 06858211 (di seguito Autorità).

2. Tipologia di dati

L’Autorità raccoglie e tratta i dati personali forniti dal Fornitore, come ad esempio quelli relativi ai dipendenti o incaricati nell’ambito del rapporto contrattuale.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati dall’Autorità per l’esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti negoziali in essere fra le parti, anche nella fase precontrattuale; per la tutela giurisdizionale dei diritti contrattuali; per l’adempimento degli obblighi derivanti dalle norme di legge. Sono incluse finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività. Il mancato conferimento di dati comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale.

4. Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati, cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

5. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

In relazione alle finalità indicate al punto 2, i dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in adempimento di obblighi normativi, alle banche per la gestione d’incassi e pagamenti, a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali, ai subappaltatori impegnati in attività connesse all’esecuzione del contratto, ai fornitori di servizi cloud o IT (in qualità di responsabili esterni del trattamento) ed ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi sul sito istituzionale dell’Autorità (www.agcm.it) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.

I dati potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dello spazio economico europeo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.



7. Diritti dell’interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR). L’apposita istanza è presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l’Autorità (Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma, email: rpd@agcm.it).

Gli interessati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e ss. GDPR).

ARTICOLO 20 – Foro competente

Eventuali controversie relative all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto, qualora non componibili bonariamente, saranno devolute al Foro di Roma.

ARTICOLO 21 – Oneri contrattuali e Domicilio legale

Tutte le spese relative all’appalto ed al successivo contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto senza diritto di rivalsa, vengono assunte dall’aggiudicatario

L’Affidatario ha l’obbligo di eleggere un domicilio legale per l’esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso.

Essa ha altresì l’obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio.

In mancanza, le conseguenze del ritardo nell’esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico dell’Affidatario.

ARTICOLO 22 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia ed a quelle del Regolamento disciplinante l’autonomia contabile dell’Autorità, nonché alla disciplina ed alle condizioni di cui alle Regole del Sistema di *e-procurement* della PA.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile, la Società dichiara di accettare specificatamente gli artt. 4, 7, 8, 16 e 17 del presente documento.

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante) _____